

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1555)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 11 febbraio 1971 (V. Stampato n. 2829)

d'iniziativa dei deputati GRANELLI, BALLARDINI, ANSELMI Tina, ARNAUD, BIONDI, COMPAGNA, FERIOLI, GALLI, GUERRINI Giorgio, MARCHETTI, RIZ, ROGNONI, SALVI e SERRENTINO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 febbraio 1971*

Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore ».